

Allegato "B" del numero 59862 di raccolta

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ'

ART. 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione sociale " Grosseto Sviluppo società per azioni " o in forma abbreviata " "Grosseto Sviluppo S.p.A."

ART. 2

La società ha sede legale e amministrativa nel Comune di Grosseto.

L'indirizzo comprensivo della via e del numero civico ove è posta la sede, sarà oggetto della comunicazione al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetterà invece all'Assemblea Straordinaria decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e stabilire e trasferire in Comuni diversi sedi secondarie in tutto il territorio della Repubblica.

ART. 3

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2035 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea da adottarsi almeno tre anni prima della scadenza.

La società potrà essere sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza prevista.

OGGETTO DELLA SOCIETÀ'

ART. 4

La società ha lo scopo di promuovere e sostenere iniziative per il rilancio economico, industriale ed occupazionale della provincia di Grosseto.

ART. 5

La società, per il conseguimento dello scopo sociale, effettuerà:

- analisi della situazione esistente nella provincia di Grosseto dal punto di vista delle attuali attività operative e delle prospettive nel breve, medio e lungo termine anche sulla base dei progetti e piani degli operatori presenti nella provincia di Grosseto e successivamente di quelli intenzionati a insediarsi nel breve;
- individuazione dei fattori critici e del potenziale dell'area

stessa, considerati in un contesto nazionale e internazionale;

- studio e realizzazione di piani di promozione d'area, con l'obiettivo di coinvolgere operatori nazionali e internazionali in iniziative da realizzare nella Provincia di Grosseto.

In particolare la società opererà, in sintonia con le linee derivanti dagli atti e dagli indirizzi della programmazione dello sviluppo locale, al fine di valorizzare le risorse endogene, favorire l'avvio ed il consolidamento di attività economiche, di mantenere e sviluppare i livelli occupazionali:

? per assistere le imprese in materia di gestione degli incentivi derivanti da direttive e regolamenti comunitari nonché nella gestione aziendale;

? per la progettazione e gestione di corsi di formazione, orientamento e dei servizi inerenti le politiche del lavoro.

La società opererà inoltre per:

- individuare ed attuare a livello territoriale e settoriale programmi di sviluppo che consentono opportunità di creazione di imprese;

- individuare e favorire tutti gli investimenti attivabili nell'area della Provincia di Grosseto;

- predisporre la progettazione di fattibilità tecnica, economica e finanziaria dei progetti di cui al punto

precedente;

- orientare gli imprenditori alle possibili opportunità di accesso alle agevolazioni finanziarie e logistiche nonché favorire il contenimento del costo finanziario dell'accesso a dette agevolazioni;

- promuovere, attraverso le più opportune forme di gestione, il riutilizzo degli immobili e gli impianti di produzioni dismessi che insistono sull'area, per la loro riconversione;

- sostenere la domanda di innovazione e promuovere sistemi locali d'impresa nei settori economici prevalenti;

- realizzare e gestire gli incubatori d'impresa presso cui gli imprenditori potranno allocare le proprie aziende e ricevere i servizi necessari;

- assumere per conto dello Stato, della Regione o di altre Amministrazioni Pubbliche locali, l'incarico di attuare "Misure" della U.E. finalizzate allo sviluppo del territorio;

- costituire e gestire Fondi di Capitale di Rischio per l'attuazione di interventi finanziari nelle forme di acquisizione e partecipazione al capitale sociale, di prestiti obbligazionari a favore di imprese costituite o costituende nella forma di società di capitali;

- collaborare alla realizzazione di piani per gli insediamenti

produttivi procedendo, a tal fine, alla progettazione come alla realizzazione di opere di urbanizzazione, alla costruzione di fabbricati ed alla realizzazione degli impianti di depurazione; La Società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare, immobiliare, necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale (escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi), nonché acquisire partecipazioni di minoranza in società aventi scopi affini integrativi e sinergici per il territorio della Provincia di Grosseto nei limiti fissati dall'art. 2361 del Codice Civile.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART. 6

Il capitale è di Euro 646.718,28= ripartito in numero 125.333 azioni del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna, aventi tutte parità di diritti; potrà essere aumentato in una o più volte.

Agli azionisti spetta il diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute, con le limitazioni previste dal codice civile Si applicano le norme dal 2443 e ss. del C.C.

ART. 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

CLAUSOLA DI PRELAZIONE

ART. 8

In caso di cessione anche parziale dei diritti relativi alle azioni, dovrà essere osservato il diritto di prelazione a favore degli altri soci, tenuti ad esprimere la loro volontà entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione del rilascio della stessa autorizzazione. La mancata risposta equivale a rinuncia.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione, le azioni da alienare saranno ripartite tra i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione proporzionalmente alla quota del capitale sociale già posseduta.

Le azioni sono trasferite al soggetto indicato nella domanda di autorizzazione nella misura in cui i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione.

ART. 9

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione secondo un piano approvato dal Consiglio stesso.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti lo stesso Consiglio di Amministrazione stabilirà la misura dell'interesse da corrispondere. Rimane comunque fermo il disposto dell'art. 2344

del Codice

OBBLIGAZIONI

ART. 10

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11

L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità dello Statuto e della Legge, obbligano e vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza nella sede sociale, od in qualunque altro luogo, purché nel territorio della Repubblica

Italiana.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione dell'Assemblea, in deroga a quanto previsto al comma precedente, può essere effettuata mediante avviso comunicato ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ai soci presso il loro domicilio - risultante dal libro soci - la quale provi che il ricevimento è avvenuto almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea o con altri mezzi che garantiscano comunque la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio dei soci - risultante dal libro dei soci - almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal socio - che risulti espressamente dal libro soci - con mezzi che garantiscano comunque la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi

alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e comunque dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ART. 12

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sarà consentito un maggior termine, comunque non superiore a centoottanta (180) giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea ogni qual volta lo ritenga opportuno.

CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEI SOCI

ART.13

Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli Amministratori oppure in loro vece i Sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'Assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 14

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli Amministratori, nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- 3) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- 4) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

PRIMA CONVOCAZIONE

ART.15

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Le azioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

SECONDA CONVOCAZIONE E CONVOCAZIONI SUCCESSIVE

ART.16

Se i soci partecipanti all'Assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, nel caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta (30) giorni dalla data della prima, con le modalità di cui sopra.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo (1/3) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) del capitale rappresentato in Assemblea.

E' necessario, anche in seconda convocazione, il voto

favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo (1/3) del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

ART.17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente o da altra persona all'uopo delegata dal Consiglio o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

DIRITTO DI INTERVENTO ED ESERCIZIO DEL VOTO

ART.18

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che hanno diritto di voto per le materie iscritte nell'ordine del giorno.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, nelle forme previste dal Codice Civile, nell'Assemblea stessa con semplice delega ad un altro socio che abbia il pari diritto ad intervenire. La constatazione della regolarità della deleghe ed in genere del diritto di intervento spetta al Presidente dell'Assemblea.

Si applicano le norme del Codice civile in materia di rappresentanza ex art. 2372 e seguenti.

IMPUGNAZIONE DELIBERE ASSEMBLEARI

ART.19

Gli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti, gli Amministratori Sindaci possono impugnare le deliberazioni nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 2377 e 2378 del Codice Civile.

L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta (90) giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese, entro novanta (90) giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso

l'Ufficio del Registro delle Imprese, entro novanta giorni (90) dalla data di questo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 20

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiori a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici). Gli Amministratori sono nominati per un periodo pari a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 21

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri.

La convocazione sarà fatta per lettera raccomandata, o con altri mezzi che garantiscono comunque la prova dell'avvenuto ricevimento, indicanti la data, l'ora, il luogo e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno spediti al domicilio di ciascun Consigliere almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in

cui basterà il preavviso di ventiquattro (24) ore.

In caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato da parte del Consigliere, con mezzi che garantiscono comunque la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto. Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso, anche di importo complessivo, che sarà stabilito annualmente dall'Assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche o deleghe in conformità dello statuto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.22

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni si farà constatare mediante processo verbale da trascriversi sul libro della adunanze, firmato dal Presidente e dal Segretario.

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente; può inoltre eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento e un Amministratore Delegato.

Ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione possono essere affidati particolari incarichi o deleghe.

Il Consiglio elegge un Segretario, che può essere persona estranea al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di Legge e del presente Statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio avrà, fra l'altro, a titolo indicativo e non tassativo, il potere di transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli, nei casi non vietati dalla Legge; di acquistare, vendere, permutare e conferire in società costituite o costituende immobili ed azioni; di assumere interessenze o partecipazioni; di acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari; di rinunciare alle ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Pubblici Registri Immobiliari da ogni conseguente responsabilità, di deliberare su qualunque azione giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado; di autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso Amministrazioni pubbliche e private senza eccezione di sorta quindi in particolare presso la Amministrazioni del debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ufficio sia pubblico che privato.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

ART. 24

La rappresentanza della Società, la firma sociale, la facoltà di sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, l'ordinaria gestione di affari compresa la nomina e la revoca di procuratori, degli impiegati e del personale, spettano al Presidente.

Il Consiglio potrà delegare parte dei suoi poteri di ordinaria Amministrazione al Presidente e ad un Consigliere, congiuntamente o separatamente l'uno dell'altro, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio potrà inoltre nominare un Direttore determinandone le attribuzioni e fissandone i compensi. Allo stesso, il Consiglio ed il Presidente potranno delegare la firma sociale nei limiti dei poteri loro rispettivamente attribuiti.

Gli Amministratori sono revocabili in qualunque momento dall'Assemblea, ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice Civile.

L'Amministratore che non interviene a tre (3) sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decade dall'incarico.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, si procede alla loro sostituzione ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 25

Il Collegio Sindacale si compone di tre (3) membri effettivi, soci o non soci. Sono inoltre nominati due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

L'Assemblea che procede alla nomina, determina la retribuzione dei componenti il Collegio Sindacale per il periodo di durata della carica.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

CONTROLLO CONTABILE

ART. 26

Il controllo contabile sulla società e' attribuito al Collegio Sindacale, salvo i casi in cui la legge prescriva o una delibera assembleare disponga la nomina di un Revisore

Contabile o di una Società di Revisione cui attribuire lo svolgimento di tale compito.

Qualora l'Assemblea ordinaria deliberi di attribuire tale controllo ad un Revisore Contabile o ad una Società di Revisione, con la medesima delibera dovrà provvedere alla nomina di tal soggetto.

BILANCI E UTILI

ART. 27

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni Esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

ART. 28

Eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- il cinque per cento (5%) costituiranno riserva legale ai sensi dell'art. 2433 del Codice Civile;
- il rimanente costituirà riserva straordinaria da utilizzare, esclusivamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ'

ART. 29

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori

fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

2. Ad ogni effetto, il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali.

DISPOSIZIONI GENERALI

PATTI PARASOCIALI

ART. 30

I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;

b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;

c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società,

non possono avere durata superiore a cinque (5) anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei (6) mesi.

DIRITTO DI RECESSO

ART. 31

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal C.C. ovvero dallo Statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

h) la proroga del termine;

i) l'introduzione e la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile.

NORME FINALI

RINVIO

ART. 32

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge.

FIRMATO: ANGIOLINI DANIELE

CIAMPOLINI GIORGIO NOTAIO